



CITTÀ DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
(Provincia di Caserta)

Capitolato Speciale d'Appalto

**GARA PONTE AD EVIDENZA PUBBLICA -
AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI MESI SEI
DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA
SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA SU
AREA PUBBLICA**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'S', located in the bottom right corner of the page.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha come finalità di regolare il rapporto tra la concessionaria temporanea e l'Amministrazione circa il "Il servizio di gestione della sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento senza custodia" per la durata di mesi sei, da espletarsi sul territorio del Comune di S. Maria C.V. (CE) **con riserva di risoluzione anticipata per aggiudicazione definitiva della gara di "Servizio in concessione di parcheggio a pagamento su area pubblico senza custodia"**, già in itinere presso la SUA di Caserta.

Il servizio sarà assicurato attraverso l'utilizzo di parcometri, in numero minimo 15, e grattini per le zone sprovviste.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di diminuire, a suo insindacabile giudizio, il numero degli stalli sosta a pagamento entro il limite massimo del 10% del numero di stalli in concessione. In tale ipotesi, l'aggiudicatario dell'appalto sarà tenuto a proseguire il servizio, senza nulla eccepire, alle stesse condizioni stabilite dal Bando. Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di mesi otto con riserva di risoluzione anticipata, come meglio descritto nel primo capoverso, a partire dalla data di attivazione del servizio, che risulterà da apposito verbale, sottoscritto da ciascun rappresentante delle parti.

Art. 2 – Modalità di aggiudicazione della gara

L'appalto sarà aggiudicato sulla dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016, da realizzarsi mediante rialzo massimo percentuale dell'aggio da corrispondere all'Amministrazione procedente rispetto a quello posto a base di gara e fissato al 15% sugli incassi al netto dell'Iva, derivante dalla gestione del servizio di sosta a pagamento.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione e l'affidamento dei servizi

La gestione è regolata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari per quanto applicabili:

- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- L. 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;
- D. Lgs. n. 81/2008;
- Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e relativo Regolamento di attuazione;
- Normativa vigente relativa all'oggetto della concessione ed alle attività ad essa connesse e correlate.

Art. 4 – Requisiti e disciplina generale dei servizi

L'Amministrazione Comunale in attuazione della D.G. n. 116 del 14/08/2012 stabilisce i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dal D. Lgs. 50/2016.

- 1) Certificato della C.C.I.A.A. di appartenenza in corso di validità, recante espressamente la dicitura antimafia di cui all'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i. con attivazione dell'oggetto sociale per la gestione del servizio di sosta a pagamento.
- 2) Certificazione del Sistema di Gestione Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi oggetto del presente appalto.
- 3) Referenze bancarie da parte di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 (da allegare in originale).
- 4) Dichiarazione concernente l'importo del fatturato realizzato per servizi di sosta a pagamento per Enti Pubblici, nell'ultimo triennio che non deve essere, nel complesso, inferiore a € 70.000,00
- 5) Prestazione del servizio di sosta a pagamento con parcometri svolta per almeno 3 (tre) Comuni per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi consecutivi nell'ultimo triennio;
- 6) Prestazione del servizio di sosta a pagamento con parcometri per almeno 1 (uno) Comune con popolazione residente equivalente o superiore, con un rilevante impatto d'utenza non residenze e con almeno 1000 stalli di sosta in superficie eseguito per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni consecutivi nell'ultimo triennio.
- 7) Gestione di almeno un'area chiusa con sistema automatizzato per il controllo degli accessi e cassa automatica, eseguita per almeno un Comune con popolazione residente equivalente o superiore, con un rilevante impatto d'utenza non residenze nell'ultimo triennio.
- 8) Dichiarazione nella quale si evinca che l'impresa dispone di mezzi e attrezzature tecniche adeguati allo svolgimento del servizio e che il numero di ausiliari del traffico/sosta impiegati nell'ultimo triennio non sia inferiore a 15 unità per ciascun anno.
- 9) Nel caso di associazione temporanea d'impresе, costituita o da costituirsi, i requisiti minimi e le dichiarazioni da prodursi da parte della mandataria capogruppo e delle mandanti sono i seguenti:
Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 4 dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto deve essere posseduto a pena di esclusione dalla Mandataria in misura maggioritaria e dal/le Mandante/i per la restante parte fino al raggiungimento di quanto richiesto.

In ogni caso i requisiti posseduti dal raggruppamento d'impresе devono essere pari al 100% (cento per

cento) come richiesto ai concorrenti che partecipano in forma singola.

I requisiti di capacità tecnica di cui al punto 1, 2, e 3 dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto devono essere posseduti a pena di esclusione nella loro totalità da tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

Art. 5 – Fasce orarie di funzionamento dei parcometri e tariffe orarie

L'articolazione oraria, tariffaria e di calendario dei parcheggi regolamentati è articolato secondo i criteri già adottati e vigenti come da D.G.C. n. 175/09 e n. 26/2012 e successive integrazioni e modificazioni.

L'articolazione oraria, tariffaria e di calendario dei parcheggi regolamentati è articolato secondo i criteri di seguito indicati:

- tariffa oraria di € 1,00; escluso i festivi
- per l'area ricadenti in Via Righi e Via Santella (Mercato del Giovedì e della Domenica) tariffa unica di € 1,00;
- tariffa forfettaria diurna € 4,00 – tariffa forfettaria h24 € 8,00;
- tariffa abbonamenti diurno € 30,00 / h24 € 50,00;
- L'Amministrazione si riserva il diritto di mutare articolazioni delle tariffe, degli orari e dei giorni, con l'obbligo per il concessionario di adeguare le apparecchiature entro il limite di due giorni.

Sono esentati dal pagamento: i veicoli dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, delle altre Forze di Polizia dello Stato, i veicoli di soccorso, i Medici in visita domiciliare eventualmente ammessi a deroga dal Comune di S. Maria C.V. a norma dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada") in possesso di regolare tagliando di autorizzazione per un massimo di 60 minuti previa attivazione del disco orario, i veicoli di servizio appartenenti al Comune di Santa Maria C. V. riconoscibili da apposita personalizzazione/serigrafia e i possessori di Autorizzazione per sosta per diversamente abili (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Art. 6 – Abbonamenti e permessi

Sono previste forme di abbonamento mensili solo ed esclusivamente nelle zone riservate ai residenti e alle attività commerciali.

Gli abbonamenti saranno utilizzabili solo per singole aree e rilasciati fino ad un massimo del 10% degli stalli di sosta presenti su ogni zona. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al rilascio ed alla realizzazione di appositi tagliandi, che avranno durata mensile non frazionabile ed una tariffa di € 35,00.

Sono previsti permessi per i residenti non muniti di garage e/o posto auto da rilasciarsi in numero di n. 1 (uno) per nucleo familiare fino ad un massimo del 10% degli stalli di sosta prossime al sito di residenza.

Il permessi dovranno essere rilasciati previa autorizzazione del competente Comando di Polizia Municipale che provvederà ad accertare il possesso dei requisiti.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al rilascio ed alla realizzazione di appositi tagliandi, che avranno durata annuale non frazionabile ed una tariffa di € 50,00.

Art. 7 – Sistemi di pagamento e raccolta incassi

Il pagamento delle tariffe del servizio di sosta dovrà avvenire mediante sistemi di riscossione automatici (parcometri) con le caratteristiche minime previste o eventualmente tramite altri strumenti innovativi. L'uso di tagliandi prepagati (grattini) è consentito per le zone sprovviste di parcometro. I grattini, il cui acquisto è a carico del concessionario temporaneo, saranno depositati presso il Comando di Polizia Municipale e consegnati in numero limitati, secondo le esigenze, al concessionario temporaneo.

Le operazioni di scassetto dei parcometri dovranno essere effettuate dal personale dell'Affidataria temporanea, anche con l'affiancamento di un delegato della Polizia Municipale, con cadenza minima settimanale, lo scontrino riepilogativo rilasciato dovrà riportare il totale, la data e l'ora dell'operazione nonché il totale la data e l'ora dell'operazione precedentemente effettuata.

Art. 8 – Aggio a favore dell'Ente

La Stazione appaltante predetermina la base d'asta nel valore minimo del 15,00% (quindicivirgola,00 percento) sugli incassi al netto dell'IVA derivanti dalla gestione del servizio di sosta a pagamento.

Non verranno prese in considerazione offerte in ribasso della base d'asta a favore dell'Amministrazione concedente per il servizio di gestione della sosta su area pubblica. Qualora presentate, le offerte difformi alle previsioni innanzi riportate determineranno l'esclusione dalla gara.

La Stazione Appaltante predetermina, inoltre, il corrispettivo minimo per i sei mesi di € 30.000,00 (trentamila/00) che il soggetto gestore del servizio dovrà corrispondere al Comune di Santa Maria Capua Vetere nel caso in cui l'applicazione della percentuale sugli incassi al netto dell'iva non raggiunga tale quota.

Ai suddetti corrispettivi va in aggiunta la TOSAP, così come determinato nella tabella n. 18 bis, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 10.03.2016, ovvero, secondo la tariffa più economica per il concessionario e il dovuto per la TARSU. Eventuali servizi ampliati inclusi nella presente andranno a compensare i maggiori costi.

L'Amministrazione comunale non è tenuta a garantire alcuna entrata minima connessa alla gestione dei servizi oggetto della presente procedura di gara

Art. 9 – Realizzazione della segnaletica stradale

La segnaletica orizzontale sarà eseguita dalla concessionaria temporanea a proprie cure e spese come indicato nell'apposito Progetto Tecnico presentato in sede di gara e nel rispetto del C.d.S. I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. Le strisce dovranno risultare essere perfettamente allineate con l'asse della strada. La vernice che sarà adoperata dovrà essere conforme alle normative del Codice della Strada. Dovranno essere realizzati un numero di posti di sosta riservati alle persone con ridotte od impedita capacità motorie corrispondenti ad 1 posto ogni 50 in affidamento, o frazione di 50. Gli stalli di sosta riservati alle persone con limitata o impedita capacità motoria devono essere delimitati con strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo, nonché di apposita segnaletica verticale. La realizzazione degli stalli sosta riservati a persone con limitata o impedita capacità motoria nell'ambito del progetto generale di sosta regolamentata resta a carico del concessionario, secondo le prescrizioni operative impartite dal Comando Polizia Municipale o Ufficio Tecnico.

La realizzazione della segnaletica verticale sarà eseguita dal concessionario temporaneo a proprie cure e spese con pali in ferro tubolare di diametro 60 mm, in ferro zincato provvisti di idonei sistemi antirotazione sia per i segnali che per lo stesso sostegno. La posa in opera avverrà con l'impiego di cemento a presa rapida con scavo di dimensioni idonee a garantirne la stabilità. Le tabelle dovranno essere non superiori a cm 60 x 90 e dovranno contenere tutte le indicazioni della sosta. Le pellicole per la realizzazione delle scritte dovranno essere conformi al Codice della Strada. L'eventuale risarcimento per tutti i danneggiamenti riconducibili alla segnaletica apposta restano a carico del concessionario temporaneo.

Art. 10 – Individuazione delle prestazioni

Il concessionario temporaneo dovrà provvedere al controllo periodico dei parcometri per la verifica del corretto funzionamento. Assicurare l'intervento, entro tre ore dalla chiamata, del proprio personale tecnico in caso di guasto o malfunzionamento dei parcometri. In caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, dovrà installare a sue spese, entro le 24 ore successive, un parcometro di riserva. Assicurare l'operatività dell'impianto di automazione nell'area di Traversa di Via Simoncelli. Provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata delle attrezzature utilizzate, interventi di adeguamento e/o ripristino a seguito di atti vandalici o di eventi eccezionali. Provvedere, mediante il proprio personale con mansione di Ausiliare del Traffico, ad effettuare il controllo e la vigilanza delle aree di sosta comunali "riservate a residenti e attività produttive" individuate con D.G.C. n. 198 del 07.07.2009 e successive integrazioni e modificazioni. Provvedere all'attuazione dei servizi migliorativi aggiuntivi meglio descritti nell'offerta prot. P.M. 11394 del 26.11.15 che allegata al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 12 – Sistema sanzionatorio

Il concessionario temporaneo temporanea curerà la funzione di prevenzione ed accertamento della violazioni in materia di sosta servendosi di controllori, denominati "ausiliari del Traffico", nominati ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 127/1997.

Gli ausiliari del Traffico dovranno essere forniti di apposita uniforme, così come meglio descritta in sede di offerta tecnica, e comunque tale da renderli riconoscibili ma non confondibili con gli Operatori di Polizia Municipale del Comune di Santa Maria C. V. o di altri appartenenti ad organi che svolgano funzioni di polizia stradale. La presenza del personale ausiliare di controllo dovrà essere garantita per tutto l'arco del servizio giornaliero conformemente ad eventuali ordini di servizio allo scopo emessi dal Dirigente dell'Area Vigilanza. Qualora siano accertate delle violazioni in materia di sosta a pagamento, gli ausiliari del traffico procederanno come stabilito dalla D.G.C. n. 26/2012 e alla successiva redazione di un verbale di contestazione, secondo quanto previsto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada e secondo le specifiche previsioni di legge e, segnatamente, con i contenuti indicati dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Copia del verbale di accertamento dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. Ove il trasgressore risulti assente, l'ausiliare provvederà a lasciare sul veicolo un avviso dell'accertamento eseguito.

Il verbale elevato sarà trasmesso, con sollecitudine, al Comando di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di competenza.

Nessun corrispettivo sarà dovuto dall'Amministrazione al concessionario temporaneo per lo svolgimento delle sopra indicate attività di accertamento e contestazione.

Art. 14 – Modalità di esecuzione e penalità

L'Amministrazione, in relazione alla necessità di eseguire lavori di propria competenza, di autorizzare lavori di iniziativa di privati, di consentire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di autorizzare altre forme di occupazione del suolo pubblico, si riserva la possibilità, previo avviso almeno 48 ore prima, di limitare e vietare la sosta in alcune delle aree di parcheggio individuate senza alcun obbligo di indennizzo, e/o scomputo

dalla quota di aggio, per periodi non superiori a giorni 30. In caso si superi il termine dei 30 giorni si potrà provvedere ad istituire aree di sosta a pagamento provvisorie limitrofe o adiacenti a quelle momentaneamente occupate. L'Amministrazione si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato. In caso di constatata inefficienza nel servizio o di lamentele degli utenti l'Amministrazione diffonderà, mediante lettera raccomandata A.R. o notifica presso la sede a mezzo messo comunale, la ditta appaltatrice ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio. In caso di ulteriore inottemperanza l'Amministrazione ha diritto di revocare la concessione del servizio. Il concessionario temporaneo, inoltre, verrà dichiarato decaduto dall'affidamento:

- qualora non rispetti i termini previsti per lo svolgimento del servizio;
- qualora venga dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali, assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo;
- qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
- in tutti gli altri casi previsti dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici.

Art. 15 – Disposizioni particolari

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario temporaneo equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia e di accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 16 – Divieto di subappalto

Resta vietato alla ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione de iure del contratto e conseguente incameramento della cauzione, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, totale o parziale del servizio.

Art. 17 – Domicilio della concessionaria

Il concessionario temporaneo eleggerà il proprio domicilio, per tutta la durata della contratto, presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) e di disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune, di un ufficio o recapito dotato di telefono, fax, poste elettronica certificata, al quale l'Amministrazione ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi nell'orario corrispondente a quello degli Uffici Comunali per tutte le problematiche inerenti il servizio, oggetto del presente contratto.

Art. 18 – Clausola sociale di assorbimento del personale già dipendente -

Il concessionario temporaneo è obbligato, per lo svolgimento del servizio, all'assorbimento del personale già in servizio, con un'anzianità di anni uno maturata al 13.12.2016 presso il cantiere di S. Maria C.V., concessionario per la gestione de servizio di parcheggio a pagamento senza custodia su area pubblica.

Il personale interessato al passaggio di cantiere è costituito da un numero minimo di 22 unità lavorative di cui almeno 17 con mansioni di Ausiliare della Sosta, con contratto part- time di almeno 24 ore settimanali.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità della Affidataria temporanea e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione, che rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la società aggiudicataria e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 19 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

La Concessionaria temporanea è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs 81/2008 e deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 20 – Garanzia e riservatezza dei dati

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al procedimento in questione si applica il comma 5 punto a) del citato art.13.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara in merito all'affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi. Il concessionario temporaneo dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 nello svolgimento delle attività previste dall'art. 1 del presente contratto.

Art. 21 – Individuazione delle prestazioni minime a carico della ditta

Il concessionario temporaneo dovrà provvedere:

- a) Alla riscossione delle tariffe mediante l'installazione di parcometri con le caratteristiche tecniche previste

- per legge entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla stipula del contratto;
- b) Provvedere al controllo periodico dei parcometri per la verifica del corretto funzionamento;
 - c) Assicurare l'intervento, entro tre ore dalla chiamata, del proprio personale tecnico in caso di guasto o malfunzionamento dei parcometri;
 - d) In caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, dovrà installare a sue spese, entro le 24 ore successive, un parcometro di riserva;
 - e) All'installazione e gestione di un adeguato impianto di automazione con cassa automatica per il controllo degli accessi nell'area di Traversa di Via Simoncelli;
 - f) Manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata delle attrezzature utilizzate, interventi di adeguamento e/o ripristino a seguito di atti vandalici o di eventi eccezionali;

Art. 22– Ausiliari della sosta

Il concessionario temporaneo attraverso il personale con funzioni di "Ausiliari della Sosta" , meglio indicato nel precedente articolo 18, provvederà all'accertamento delle violazioni in materia di sosta ed emissione di verbale di contestazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 200 e 201 C.d.S. e con i contenuti indicati all'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. anche in collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale.

Il personale il questione dovrà avere i seguenti requisiti:

- 1) Titolare di patente di guida di categoria "B" o superiore;
- 2) Assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi;
- 3) Assenza di provvedimenti per la repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso.
- 4) Titolo di studio: licenza della scuola media inferiore;

Il concessionario temporaneo al fine di far conseguire la qualifica di ausiliare della sosta, dovrà organizzare a propria cura e spesa corsi di qualificazione per tale personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Codice della Strada. La commissione sarà nominata dal Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Santa Maria C. V. e dovrà essere composta da almeno un funzionario del Comando di Polizia Municipale. Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità verrà conferita, con provvedimento del Sindaco, la qualifica di "ausiliare del sosta". Il personale inquadrato con la qualifica di "ausiliare del sosta" dovrà essere agevolmente riconoscibile dall'utenza stradale, dotato di tessere di riconoscimento e di uno specifico abbigliamento distintivo, ovvero uniforme, diverso da quello indossato dal personale di Polizia Stradale previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 12 Codice della Strada.

Art. 23 – Sistema sanzionatorio per la sosta senza titolo

Il concessionario temporaneo curerà la funzione di prevenzione ed accertamento della violazioni in materia di sosta servendosi di controllori, denominati "ausiliari del sosta", nominati ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 127/1997.

Gli ausiliari della sosta dovranno essere forniti di apposita uniforme, così come meglio descritta in sede di offerta tecnica, e comunque tale da renderli riconoscibili ma non confondibili con gli Operatori di Polizia Municipale del Comune di Santa Maria C. V. o di altri appartenenti ad organi che svolgano funzioni di polizia stradale.

La presenza del personale ausiliare di controllo dovrà essere garantita per tutto l'arco del servizio giornaliero conformemente ad eventuali ordini di servizio allo scopo emessi dal Dirigente dell'Area Vigilanza.

Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale provvederà a conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione, ai dipendenti al concessionario, secondo quanto previsto dall' art. 17, comma 132, della legge 127/1997.

Qualora siano accertate delle violazioni in materia di sosta a pagamento, gli ausiliari del traffico provvederanno alla redazione di un verbale di contestazione, secondo quanto previsto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada e secondo le specifiche previsioni di legge e, segnatamente, con i contenuti indicati dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Copia del verbale di accertamento dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunto immediatamente dopo. Ove il trasgressore risulti assente, l'ausiliare provvederà a lasciare sul veicolo un avviso dell'accertamento eseguito.

Il verbale elevato sarà trasmesso, con sollecitudine, al Comando di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di competenza.

Nessun corrispettivo sarà dovuto dal Comune di Santa Maria C.V. alla società concessionaria per lo svolgimento delle sopra indicate attività di accertamento e contestazione. Nessun provento derivante dagli accertamenti operati dai Ausiliari della sosta dipendenti del Concessionario sarà devoluta al concessionario temporaneo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di deliberare l'istituzione di un sistema di preavviso sanzionatorio che preveda il pagamento di una penale, l'eventuale istituzione sarà regolamentata da apposito disciplinare redatto in conformità alle norme vigenti.

Art. 24 – Modulistica per le sanzioni e per le tariffe

La modulistica utilizzata dalla ditta appaltatrice, per le sanzioni deve riportare contestualmente l'intestazione del Comune e la numerazione a stampa. Tale modulistica dovrà essere immagazzinata e tenuta con cura per eventuali controlli da parte del Comune di Santa Maria C.V.. In ogni caso i dati di carico e scarico saranno comunicati nel report trimestrale.

Tutta la modulistica utilizzata per il servizio dovrà essere concordata ed approvata dal competente Comando della Polizia Municipale. L'acquisto dei blocchi per gli accertamenti di violazione redatti dagli Ausiliari della sosta sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 25 - Modalità di esecuzione e penalità. Cause di revoca e decadenza

Il Comune, in relazione alla necessità di eseguire lavori di propria competenza, di autorizzare lavori di iniziativa di privati, di consentire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di autorizzare altre forme di occupazione del suolo pubblico, si riserva la possibilità, previo avviso almeno 48 ore prima, di limitare e vietare la sosta in alcune delle aree di parcheggio individuate senza alcun obbligo di indennizzo, e/o scomputo dalla quota di aggio, per periodi non superiori a giorni 30. In caso si superi il termine dei 30 giorni si potrà provvedere ad istituire aree di sosta a pagamento provvisorie limitrofe o adiacenti a quelle momentaneamente occupate.

Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato. In caso di constatata inefficienza nel servizio o di lamentele degli utenti il Comune diffonderà, mediante lettera raccomandata A.R. o notifica presso la sede a mezzo messo comunale, la ditta appaltatrice ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio.

In caso di ulteriore inottemperanza, il Comune applicherà una penalità pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di accertata inottemperanza.

In caso di ulteriore inottemperanza il Comune ha diritto di revocare la concessione del servizio alla ditta appaltatrice.

L'aggiudicatario, inoltre, verrà dichiarato decaduto dall'affidamento:

- qualora non rispetti i termini previsti per lo svolgimento del servizio;
- qualora venga: dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali, assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo;
- qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia
- in tutti gli altri casi previsti dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici.

Art 26 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di gestione dei servizi

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della società aggiudicataria equivale espressamente a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 27 – Assicurazione e cauzioni

Il concessionario temporaneo è responsabile verso l'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il buon funzionamento dei Servizi e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento degli stessi. A garanzia di tale responsabilità, all'atto del contratto, il concessionario temporaneo dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo all'atto della sottoscrizione del contratto.

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti sulle aree di sosta, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente comunale e/o del concessionario che non assume oneri di custodia dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto.

Per l'espletamento dei servizi oggetto della procedura di gara, la ditta aggiudicataria dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste

dallo stesso D.Lgs. 50/2016.

Cauzione provvisoria per l'importo di € 4.000,00 pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, con beneficiario il Comune di Santa Maria C. V. , ai fini della qualificazione del presente appalto. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta nelle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/20106 ed avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. La cauzione potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fideiussore si impegna a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotta negli importi e nelle forme secondo i casi previsti dall'art.93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Cauzione definitiva a garanzia dell'offerta, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, meglio specificato nell'art. 1, la società aggiudicataria è tenuta a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione una cauzione definitiva, costituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo non inferiore al 10% dell'importo a base d'asta (Art. 3 del Disciplinare). La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale all'atto della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

La cauzione è prestata a garanzia: -del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria al Comune; -dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario temporaneo, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora della società aggiudicataria avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa della società aggiudicataria.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A.R., e conseguente costituzione in mora della società aggiudicataria.

Art. 28 – Modalità di aggiudicazione

L'appalto è affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione della gara avverrà, a giudizio insindacabile di un'apposita commissione di gara all'uopo nominata, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, secondo i criteri descritti negli articoli che seguono e dei relativi articoli del Disciplinare di gara. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 29 – Divieto di subappalto

Resta vietato alla ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione de iure del contratto e conseguente incameramento della cauzione, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, totale o parziale del servizio.

Art. 30 -Domicilio della società aggiudicataria e ufficio/recapito

La società aggiudicataria dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) e di disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune, di un ufficio o recapito dotato di telefono, fax, poste elettronica certificata, al quale l'Amministrazione Comunale ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi nell'orario corrispondente a quello degli Uffici Comunali per tutte le problematiche inerenti il servizio, oggetto del presente capitolato.

Art. 31 -Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico della società aggiudicataria.

Art. 32 – Rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal

D.Lgs 81/2008.

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.81/2008 sopra richiamato.

Per tali inadempienze l'ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il tutto ai sensi e compatibilmente con le norme stabilite nei Contratti Collettivi di Lavoro della categoria.

Art. 33- Garanzia e riservatezza dei dati D. Lgs. 196/2003

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al procedimento in questione si applica il comma 5 punto a) del citato art.13.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara in merito all'affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi.

La società aggiudicataria dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 nello svolgimento delle attività previste dall'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 34 -Norme finali

Oltre agli obblighi specificamente indicati, l'Aggiudicatario ha, in via generale, l'obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni del presente Capitolato nonché quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le norme contenute nel disciplinare sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con i disposti di nuove normative.

Il Dirigente della P.M.
Col. Dott. Salvatore Schiavone



